SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

00A2562

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2000.

Integrazione della delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali sen. Agazio Loiero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale il sen. Agazio Loiero è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2000 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Agazio Loiero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 2000, con il quale l'on. Gianclaudio Bressa è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro per gli affari regionali sen. Agazio Loiero ha facoltà di esercitare le funzioni delegate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianclaudio Bressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 16 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 334

00A9900

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2000.

Dichiarazione e proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che a cominciare dal 19 aprile 2000, uno sciame sismico ha interessato il territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna e che il 18 giugno 2000, una scossa tellurica di magnitudo 4.7 ha colpito il territorio delle province di Reggio Emilia e Modena causando nelle citate province danneggiamenti diffusi ad infrastrutture ed edifici di proprietà pubblica e privata;

Ritenuto che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale degli eventi calamitosi hanno causato seri problemi al tessuto sociale ed economico nelle zone interessate;

Considerato che per il superamento della situazione di crisi è necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio *pro-tempore* in data 23 dicembre 1998, è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine agli eventi calamitosi che nel mese di ottobre 1996, hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle ammistrazioni interessate richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di crisi in un contesto di competenze ordinarie;

Ritenuto necessario autorizzare l'ulteriore proroga dello stato di emergenza al termine del quale gli interventi dovranno necessariamente essere ultimati pena la decadenza per mancanza di autorizzazione all'esercizio di poteri straordinari;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate che evidenziano la necessità di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario attuare e proseguire gli interventi straordinari ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato ed è prorogato fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A9861

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine all'evento alluvionale che ha colpito le province di Cuneo e Torino nei giorni 10-14 giugno 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 10-14 giugno 2000 il territorio delle province di Cuneo e Torino è stato interessato da un'ondata di maltempo che ha causato lo straripamento di numerosi corsi d'acqua, allagamenti e danneggiamenti di infrastrutture viarie statali, provinciali e comunali, danneggiamenti ed interruzioni a ponti ed attraversamenti, allagamenti e danni in numerose private e pubbliche proprietà;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale degli eventi calamitosi hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, come emerge anche dalle relazioni tecniche acquisite;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle ammininistrazioni interessate richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ridurre le situazioni di pericolo e consentire il superamento dell'emergenza, non fronteggiabili in un contesto di competenze locali ordinarie;

Considerato che per il superamento della situazione di emergenza è necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari;

Viste le richieste avanzate in data 13 giugno e 29 giugno dal presidente della giunta regionale della regione Piemonte;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario attuare e perseguire gli interventi straordinari necessari ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 luglio 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A9901

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel territorio di alcune regioni del territorio nazionale si sono verificati numerosi incendi che hanno devastato vaste zone, determinando gravissimi danni non solo al patrimonio boschivo e faunistico, ma anche a persone e cose;

Ritenuto che il fenomeno per ampiezza, gravità e durata ha assunto i connotati di emergenza nazionale tale da alterare l'assetto ambientale delle zone colpite e configurare l'urgente necessità di porre in essere, con immediatezza, tutte le misure necessarie dirette a rimuovere le situazioni di crisi e favorire la ripresa delle normali condizioni di vita;

Considerato, altresì, la necessità di assicurare, comunque, interventi preventivi nelle aree a grave rischio di incendio nel territorio nazionale anche al fine di rafforzare i dispositivi per la lotta agli incendi da parte degli organi istituzionali preposti alla tutela del patrimonio boschivo e alla salvaguardia delle vite umane e dei beni;

Ravvisata l'urgente necessità di provvedere al ripristino ambientale dei luoghi danneggiati dagli incendi al fine di far rinascere il patrimonio naturalistico;

Considerato che per il superamento della situazione di crisi è necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate che evidenziano la necessità di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Visto che ricorrono, nel fatto di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 ottobre 2000 lo stato di emergenza nei territori gravemente danneggiati dagli incendi nel periodo dal 19 giugno al 10 luglio 2000 o sottoposti a grave rischio incendi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A9902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 8993 del 6 giugno 2000 del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari, servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il dipartimento del territorio, direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali devono provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che l'irregolare funzionamento delle attività informatiche del citato ufficio è stato determinato da problemi all'impianto di condizionamento della sala CED seguiti da un black-out dell'energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari, limitatamente ai servizi informatici della conservatoria dei registri immobiliari;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue: il giorno 5 giugno 2000 - ufficio del territorio di Sassari, conservatoria dei registri immobiliari - Viale Umberto n. 26.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 giugno 2000

Il direttore compartimentale f.f.: LOCCI

00A9862

DECRETO 11 luglio 2000.

Definizione della competenza degli uffici delle entrate di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, con il quale sono istituiti in Torino quattro ufficio circoscrizionali delle entrate, dei quali viene determinata la competenza territoriale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto che, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individua come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto, ma prevede anche che la competenza possa essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali;

Visto il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, con il quale si è proceduto alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999, e, che tale provvedimento è valido sino al 15 luglio 2000;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte presentato dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto dei notai Maria Pia Ansalone, Salvatore Barbagallo, Sandra Beligni Annese, Angelo Berruto, Candido Calcagnile, Leonardo Cappetta, Patrizia Cauchi, Giuseppe De Matteis Tortora, Giancarlo Grassi Reverdini, Giorgio La Placa, Pierangelo Martucci, Luigi Mazzucco, Diego Pastore, Alberto Pregno, Grazia Prevete, Mario Sicignano e Mario Travostino, contro la suddivisione riportata nel decreto del direttore regionale sopracitato;

Sentito il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo e considerato che nelle riunioni tenutesi non sono emerse le condizioni per un deliberato congiunto;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare i tempi della suddivisione già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato;

Considerato altresì che il notaio Callari Bennati Anna Maria, assegnato all'ufficio entrate di Torino 1, ha presentato, in data 24 marzo 2000, richiesta di assegnazione all'ufficio entrate di Torino 3 e che il notaio Dell'Aquila Carla, assegnato all'ufficio entrate di Torino 3, ha presentato, nella stessa data, richiesta di assegnazione all'ufficio entrate di Torino 1;

Considerato che il numero del carico degli atti registrati dal notaio Callari Bennati Anna Maria e dal notaio Dell'Aquila Carla in linea di massima si equivalgono, per cui lo spostamento non comporta aggravi di carichi di lavoro per gli uffici interessati;

Ritenuto poter venir incontro alle richieste dei due notai;

Decreta:

Art. 1.

La competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, è prorogata, tranne per quanto previsto al successivo art. 3, fino al 31 gennaio 2001 e sarà confermata o modificata entro tale termine a seguito di un esame congiunto tra le due parti.

Art. 2.

Il consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del secondo ufficio circoscrizionale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° agosto 2000 la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate redatte dal notaio Callari Bennati Anna Maria viene attribuita all'ufficio delle entrate di Torino 3 e la competenza relativa al notaio Dell'Aquila Carla viene attribuita all'ufficio delle entrate di Torino 1.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Torino, 11 luglio 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A9904

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1986 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici, con sede legale in Gricignano d'Aversa (Caserta), quale società collegata della Indesit S.p.a.;

Visto il proprio provvedimento in data 20 gennaio 1989 con il quale è stato autorizzato il trasferimento delle sede legale della S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici da Gricignano d'Aversa (Caserta) a Torino in corso Stati Uniti, 41;

Visto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1998 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il bilancio finale di liquidazione con il conto economico, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 9 maggio 2000 con la quale il commissario, dopo aver illustrato che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto e che detto piano di riparto è stato eseguito, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura, compresa la cancellazione della società dal registro delle imprese e la presentazione delle dichiarazioni fiscali finali, ove dovute;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ricorrono i presupposti per adottare il provvedimento di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici, con sede legale in Torino - corso Stati Uniti, 41, già in Gricignano d'Aversa (Caserta), di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Zunino provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura tra le quali la richiesta di cancellazione della società dall'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A9871

DECRETO 12 luglio 2000.

Disposizione relativa alla libera prestazione di servizi delle imprese esercenti attività di pulizia stabilite in altri Stati appartenenti all'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione», ed in particolare l'art. 1 della stessa, il quale riserva l'esercizio di tali attività alle sole imprese regolarmente iscritte nel registro ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (da intendersi oggi, a seguito dell'emanazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580, «registro delle imprese») previa verifica dei requisiti previsti dalla legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della predetta legge 25 gennaio 1994, n. 82, ed in parti-

colare gli articoli 2 e 3 dello stesso, con cui si è provveduto ad individuare i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese per l'esercizio delle attività;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 439, con il quale sono state introdotte tra l'altro alcune modifiche al predetto decreto 7 luglio 1997, n. 274;

Viste le disposizioni in merito alla libera prestazione di servizi di cui agli articoli 59 e seguenti del Trattato CEE (divenuti articoli 49 e seguenti a norma dell'art. 12 del Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), disposizioni direttamente applicabili all'Italia e con riferimento alle quali la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emanato la sentenza 9 marzo 2000, causa C-358/98, per cui lo Stato italiano è stato ritenuto essere venuto meno agli obblighi imposti dalle predette norme;

Visto l'art. 2197, terzo comma, del codice civile per cui l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa è tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese quando istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie;

Considerato che la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 82 del 1994 va inserita nella più ampia cornice della disciplina codicistica del registro delle imprese, per cui, come da istruzioni già impartite da questo Ministero alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non è richiesta l'iscrizione in detto registro se non in presenza sul territorio dello Stato della sede secondaria o di altre unità locali di un'impresa estera;

Considerato altresì necessario esplicitare ulteriormente la mancanza di obbligo di iscrizione nel registro delle imprese delle ditte localizzate in Stati appartenenti all'Unione europea, non aventi alcuna sede sul territorio nazionale, che svolgono in Italia l'attività di pulizia di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese che esercitano le attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale non sono soggette all'iscrizione prevista dall'art. 1 della legge medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

00A9903

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 2000.

Integrazione al decreto 30 ottobre 1987 concernente lo scioglimento della società cooperativa agricola e di consumo «Rinnovamento - S.r.l.», in Corchiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commmissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 1987 con il quale, al numero 8, la società cooperativa agricola e di consumo «Rinnovamento» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corchiano (Viterbo), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la prefettura di Viterbo ha comunicato il trasferimento della predetta cooperativa dalla sezione mista alla sezione edilizia;

Considerato quanto emerso dalle indagini ispettive del 23 novembre 1998, eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Viterbo, nei confronti della società cooperativa agricola e di consumo «Rinnovamento» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corchiano (Viterbo);

Ritenuta l'opportunità di integrare il succitato decreto ministeriale di scioglimento d'ufficio con la nomina di un commissario liquidatore per la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 ottobre 1987 con il quale, al numero 8, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa agricola e di consumo «Rinnnovamento» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corchiano (Viterbo), alla via della Rocca n. 10, costituita in data 23 luglio 1961, con atto a rogito del notaio dott. Mario Corigliano di Viterbo, con decreto 12 ottobre 1961, è integrato con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del dott. Marco Fantone con studio in Ostia Lido (Roma), via Orazio dello Sbirro, n. 14.

Art. 2

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9864

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Petra Magna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gravina di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo dell'8 aprile 1998, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Petra Magna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gravina di Puglia (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Petra Magna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gravina di Puglia (Bari), alla via Seminario Vecchio n. 17, costituita in data 20 maggio 1980, con atto a rogito notaio dott. Francesco Denora di Rutigliano (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto 23 giugno 1980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Emilio Meneghella con studio in Bari, via Nicola Tridente n. 42/4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9866

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Nuova Valle del Liri due - S.r.l.» già «Cooperativa agricola Valle del Liri - S.r.l.», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 18 dicembre 1996, redatto dalla lega nazionale delle cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Nuova Valle del Liri due - S.r.l.» già «Cooperativa agricola Valle del Liri - S.r.l.», con sede in Frosinone;

Tenuto conto che la medesima risulti trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevore del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la designazione della lega nazionale delle cooperative e mutue territorialmente competente, comunicata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Nuova Valle del Liri due - S.r.l.» già «Cooperativa agricola Valle del Liri - S.r.l.», con sede in Frosinone, alla via Aldo Moro n. 255, costituita in data 24 dicembre 1985, con atto a rogito notaio dott. proc. Marina Stirpe di Ripi (Frosinone), omologato dal tribunale di Frosinone con decreto del 20 gennaio 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Antonio Gagliardo, con studio in Roma, alla via Monte Fumaiolo n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A9865

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rumianca Parva Domus» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Viste la nota della Bipiesse datata 10 giugno 1996, con la quale si attesta il pagamento dei contributi iscritti nel ruolo 653 dal biennio 1975-1976 al biennio 1993-1994, la quietanza del pagamento datata 4 ottobre 1996 relativa al contributo 1995-1996, la quietanza di pagamento datata 22 giugno 1998 relativa al contributo 1997-1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della seguente società cooperativa:

società cooperativa edilizia «Rumianca Parva Domus» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 12 giugno 1964, con atto a rogito notaio dott. Ugo Pasolini - repertorio n. 16989 - iscritta nel registro delle società al n. 3687 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 5 giugno 2000

p. *Il dirigente:* CHERCHI

00A9868

DECRETO 5 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore, in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa «Laving» a r.l., con sede in Portoscuso, costituita in data 3 aprile 1989, con atto a rogito notarile dott. E. Dolia, repertorio n. 10406, iscritta nel registro delle società al n. 20277 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3735;

2) società cooperativa sociale «Genis» a r.l., con sede in Sinnai, costituita in data 13 marzo 1997, con atto a rogito notarile dott. M. Anni - repertorio n. 66560, iscritta nel registro delle società al n. 128879 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 4285.

Cagliari, 5 giugno 2000

p. *Il dirigente:* CHERCHI

00A9867

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della «Società agricola di Piazzola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piazzola sul Brenta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 ottobre 1999, nei confronti della «Società agricola di Piazzola - Società cooperativa a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1966 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per la cooperative nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della «Società agricola di Piazzola - Società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Piazzola sul Brenta (Padova), costituita per rogito notaio dott. Mazzoncini Rodolfo in data 21 gennaio 1949, repertorio n. 2860, registro società n. 3078, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 553/22738, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 giugno 2000

Il dirigente: ORLANDI

00A9863

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli

uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del povvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «Cooperativa agricola Vitalba», con sede in Filiano, costituita per rogito notaio Catarinella Mauro, in data 20 gennaio 1973, iscritta al n. 1061 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 802;

2) società cooperativa a r.l. «S. Mauro», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Catarinella Mauro, in data 4 agosto 1956, iscritta al n. 298 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 89;

3) società cooperativa a r.l. «Muratori ed affini», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Scardaccione Michele, in data 22 gennaio 1946, iscritta al n. 223 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 444;

4) società cooperativa a r.l. «La Massaia», con sede in Potenza, costituita con rogito notaio Scardaccione Michele, in data 13 maggio 1944, iscritta al n. 172 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 440.

Potenza, 16 giugno 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A9870

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «S. Medardo», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1973, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa «S. Medardo» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Maggio N. in data 8 giugno 1957, registro società n. 466 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 306.

Potenza, 16 giugno 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A9869

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rafforzamento e razionalizzazione della rete consolare italiana di seconda categoria, dipendente dal Consolato generale d'Italia in La Plata (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Pehuajò (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Carlos Casares (Argentina) un'Agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in La Plata con circoscrizione territoriale: i Partidos di 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajò, Hipòlito Yrigoyen, Trenque Lauquen, Pellegrini, Salliquelo, Rivadavia e Carlos Tejedor.

Art. 3.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia consolare onoraria in Azul (Argentina) è così modificata: i Partidos di General Alvear, Las Flores e Azul.

Art. 4.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia consolare onoraria in Chivilcoy (Argentina) è cosi modificata: i Partidos di Chivilcoy, Alberti, Bragado, 25 de Mayo, Saladillo e Roque Pérez.

Art. 5.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia consolare onoraria in Dolores (Argentina) è così modificata: i Partidos di Dolores, General Guido, Tordillo, General Lavalle, Pila, Castelli, General Belgrano e Chascomùs.

Art. 6.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia consolare onoraria in Junìn (Argentina) è così modificata: i Partidos di Junìn, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino e General Villegas.

Art. 7.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia consolare onararia in Mercedes (Argentina) è così modificata: i Partidos di Mercedes, Suipacha, Navarro, Lobos, General Las Heras e Canuelas.

Art. 8.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia consolare onoraria in Olavarrìa (Argentina) è così modificata: i Partidos di Olavarrìa, Bolivar, Tapalqué, General Lamadrid e Laprida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9878

Modifica delle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare e degli uffici consolari di prima categoria operanti in Sud Africa a decorrere dal 1° luglio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare operante presso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) è determinata come segue: distretto di Pretoria (nella provincia del Gauteng).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia di prima categoria in Città del Capo (Sud Africa) è determinata come segue: la provincia del Western Cape, la provincia del Northern Cape, la provincia dell'Eastern Cape.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia di prima categoria in Durban (Sud Africa) è determinata come segue: la provincia del Kwa-Zulu Natal.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia di prima categoria in Johannesburg (Sud Africa) è determinata come segue: la provincia del Gauteng (con esclusione del distretto di Pretoria), la provincia del Mpumalanga, la provincia del Free State, la provincia del Northern Province, la provincia del North West.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 2000.

Roma, 15 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9875

Cambiamento della dipendenza degli uffici onorari a seguito della soppressione dell'Ambasciata d'Italia in Antananarivo (Madagascar).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato onorario in Nosy Be (Madagascar) è posto alle dirette dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) a partire dal 1° giugno 2000.

Art. 2.

Il Vice consolato onorario in Tamatave (Madagascar), è posto alle dirette dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) a partire dal 1° giugno 2000.

Art. 3.

Il Consolato onorario in Port Louis (Isola di Maurizio), è posto alle dirette dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) a partire dal 1° giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9879

Istituzione di un vice consolato onorario in Hamilton (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Hamilton (Canada) un Vice consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Toronto (Canada) con circoscrizione territoriale: contee di Wentworth, Halton, Bruce, Grey, Haldimand, Brant e Norfolk, a decorrere dal 1° giugno 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9881

Istituzione di un'Agenzia consolare onoraria in Corinto (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Corinto (Grecia) un'Agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Atene (Grecia) con circoscrizione territoriale: le province di Corinzia e Argolide, a decorrere dal 15 giugno 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9876

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Rio Claro (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Ariana Castellano Pieroni, agente consolare onorario in Rio Claro (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

2) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle Autorità locali;

3) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

4) ricezione e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

6) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9880

Rafforzamento e razionalizzazione della rete consolare italiana di seconda categoria, dipendente dal Consolato generale d'Italia in Buenos Aires (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare di prima categoria in Lomas de Zamora (Argentina) è posta alle dipendenze del Consolato generale in Buenos Aires.

Art. 2.

Il Vice consolato onorario in Avellaneda (Argentina) è soppresso.

Art. 3.

L'Agenzia consolare onoraria in Pergamino (Argentina) è posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario.

Art. 4.

È istituito in Tres de Febrero (Argentina) un Vice consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Buenos Aires con circoscrizione territoriale: il partido di Tres de Febrero.

Art. 5.

La circoscrizione consolare del Vice consolato onorario in General San Martin è così modificata: il Partido di General San Martin.

Art. 6.

Dalla circoscrizione territoriale del Consolato generale in Buenos Aires, come definita dall'art. 5 del decreto interministeriale 23 settembre 1991, n. 6153 di cui alle premesse, sono escluse le seguenti entità amministrative: Capitàn Sarmiento, Carmen de Areco, Colòn, Montechingolo, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto Argentino, San Nicolàs e Valentìn Alsina.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Rosario, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 1056 di cui alle premesse, è estesa ai Partidos di Arecifes, Capitàn Sarmiento, Carmen de Areco, Colòn, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto Argentino, San Nicolàs.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A9877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Eridano Due», in Parma

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Eridano Due» sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2000.

00A9885

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio cooperative edilizie centro nord», in Parma

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Consorzio cooperative edilizie centro nord» sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2000.

00A9884

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «La Piramide», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2000 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Piramide», con sede in Pomezia (Roma), via Singen n. 71, costituita il 1º marzo 1983 per rogito del notaio dott. Maurizio Giorgio Di Benedetto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Andrea Ciccarelli nato a Roma il 28 agosto 1963.

00A9886

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9344
Yen giapponese	100,82
Dracma greca	336,63
Corona danese	7,4597
Corona svedese	8,3485
Sterlina	0,62270
Corona norvegese	8,1515
Corona ceca	35,455
Lira cipriota	0,57409
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,13
Zloty polacco	4,0580
Tallero sloveno	207,5672
Franco svizzero	1,5476
Dollaro canadese	1,3863
Dollaro australiano	1,5990
Dollaro neozelandese	2,0333
Rand sudafricano	6,4147

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9968

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Deruta

Con decreto del 19 ottobre 1999, n. 7807 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Deruta fosso Piscinello, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 26, particella 1216 della superficie di mq 120 ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 16 aprile 1996 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

00A9883

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Condress».

Con il decreto n. 800.5/R.M.4/D287 del 30 giugno 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CONDRESS:

50 tavolette 10 mg (cm 1 X 1) - A.I.C. n. 026010 052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A9289

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della B.P.B. Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1587 del 4 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della B.P.B. Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative al seguente articolo: art. 26 («L'assemblea ordinaria eleggerà ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale e stabilirà i loro emolumenti. I membri del collegio sindacale devono essere scelti...» in luogo della precedente previsione statutaria «L'Assemblea ordinaria eleggerà il collegio sindacale che è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica un triennio, ed a cui competono le funzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali; l'assemblea stessa stabilirà i loro emolumenti. Il presidente del collegio ed i sindaci sono eletti e sostituiti nei modi e nei termini di legge; in particolare decono essere scelti...». Nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di scadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'Assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A9882

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651165/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77